

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
RECANTE «MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 1° FEBBRAIO 2010, N. 76, CONCERNENTE LA  
STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI  
VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA  
(ANVUR), ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140, DEL  
DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286»**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il presente schema di regolamento reca la proposta di revisione della disciplina relativa alla *governance*, alle funzioni e all'organizzazione dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), in attuazione delle esigenze emerse in sede interistituzionale e nel contesto del dibattito pubblico sul ruolo dell'Agenzia. La presente novella normativa intende modificare il d.P.R. n. 76 del 2010.

Tale proposta, con l'obiettivo di riallineare il funzionamento agli standard europei (ESG), mira a rafforzare il ruolo tecnico-istituzionale dell'Agenzia nell'ordinamento. E ciò con un intervento che, pur nel rispetto della continuità istituzionale, intende delineare più compiutamente l'indipendenza, la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'ANVUR, valorizzandone la funzione tecnico-valutativa, nel rispetto dell'indirizzo politico dato dal Ministero dell'università e della ricerca, quale Ministero vigilante. La novella, attraverso previsioni di coordinamento e disposizioni puntuali, mira a realizzare un riequilibrio tra autonomia tecnica, responsabilità pubblica e coordinamento istituzionale, coerente con i principi costituzionali e con le migliori pratiche internazionali, intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

I commi 138 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, hanno introdotto per la prima volta nell'ordinamento un soggetto pubblico unitario e autonomo dedicato alla valutazione della qualità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica in Italia. In particolare, le disposizioni prevedono l'istituzione dell'Agenzia come ente pubblico dotato di personalità giuridica propria, configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile. L'ANVUR è collocata sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, ma ne viene chiaramente affermata l'autonomia operativa, funzionale a garantire la terzietà e l'imparzialità nell'esercizio delle delicate funzioni valutative ad



essa attribuite. Attraverso tali previsioni, il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema di valutazione nazionale, procedendo alla soppressione degli organismi precedentemente operativi in tale ambito — il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) — e attribuendo all'Agenzia subentrante tutte le relative competenze. Si è operata, in tal modo, un'integrazione delle funzioni di valutazione delle attività di didattica e ricerca, in linea con i più moderni standard internazionali, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di istruzione universitaria e ricerca scientifica.

Il D.P.R. n. 76 del 2010, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, ha dato attuazione al disposto del citato articolo 2, commi 138 e seguenti, precisandone gli aspetti strutturali e funzionali. In tal modo, si è concluso il processo di delineazione del quadro normativo che ha condotto all'effettiva operatività dell'ANVUR quale organo tecnico indipendente incaricato della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca, con competenze rilevanti anche ai fini dell'accreditamento e della distribuzione delle risorse pubbliche, in coerenza con i principi di efficienza, trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa.

L'intervento normativo che si propone è stato elaborato a valle delle attività di un Gruppo di Lavoro costituito con decreto ministeriale n. 1509 del 20 settembre 2024, il quale ha analizzato il contesto ordinamentale e la struttura economica in cui opera l'ANVUR. Da quest'analisi sono emerse le seguenti riflessioni, che hanno dato impulso alla novella in questione.

Una prima generale riflessione è che, in mancanza di risorse naturali strategiche e tenuto conto di un aggravamento delle tendenze demografiche negative, vi è l'esigenza imprescindibile di dotarsi di un sistema universitario ad alta intensità scientifica e qualitativa, integrato da un sistema terziario di istruzione di massa. Le due dimensioni, entrambe ritenute fondamentali, vanno considerate nei meccanismi di *governance*, finanziamento e valutazione del sistema dell'Università, dell'Alta formazione e degli enti pubblici di ricerca, evitando forme di commistione che ne compromettano l'efficienza e l'efficacia.

In altri termini, l'interesse nazionale non può non essere orientato al riconoscimento della ricerca di alta qualità e dell'insegnamento universitario avanzato, quali principi fondamentali del sistema, da sostenere mediante un quadro regolatorio coerente, un sistema di finanziamento programmato e una razionalizzazione delle funzioni valutative. La ricerca scientifica pubblica, con epicentro nelle Università, nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) e negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "MUR"), va quindi



orientata a obiettivi di creatività scientifica e capacità trasformativa, validati secondo criteri condivisi a livello internazionale. È, altresì, essenziale che la stessa sia permeabile ai flussi internazionali della conoscenza e che intrattenga rapporti di collaborazione con le principali reti scientifiche globali. Non meno importante è la dimensione interdisciplinare, che si ritiene debba armonizzarsi con l'approfondimento specialistico, affinché ne scaturisca un equilibrio in grado di generare originalità e innovazione.

In tale contesto, la connessione simbiotica tra ricerca e didattica di terzo livello si configura come un pilastro strategico: la formazione magistrale, dottorale e post-dottorale non rappresenta soltanto un veicolo di trasmissione, ma anche un laboratorio di innovazione, che alimenta il ricambio generazionale del sistema scientifico. A tale riguardo, il gruppo di lavoro, ha riscontrato alcune criticità strutturali: una crescente subordinazione dei ricercatori più giovani a progettualità definite esternamente, con effetti inibitori sull'autonomia scientifica; una proliferazione di obblighi procedurali e adempimenti formali, i quali, pur originati dalla legittima esigenza di garantire la qualità del sistema, si traducono spesso in un carico burocratico non proporzionato rispetto ai benefici attesi; la segmentazione amministrativa delle aree scientifiche, fondata su logiche ereditate da modelli concorsuali risalenti, che risulta oggi incongrua rispetto alla struttura reale della produzione scientifica; la disarticolazione delle linee di finanziamento, con assenza di coordinamento tra enti erogatori e strumenti, e la prevalenza di una logica valutativa centrata sul controllo procedurale piuttosto che sull'effettiva qualità scientifica e sull'impatto socio-economico.

Come già accennato, nel sistema dell'alta formazione, insieme al ruolo delle Università, non bisogna trascurare il ruolo delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), che assumono anch'esse un rilievo strategico nella misura in cui contribuiscono alla definizione di un ecosistema della conoscenza, che integra saperi teorici e pratiche artistiche, ricerca accademica e produzione culturale, promuovendo forme di eccellenza formativa e innovazione metodologica in ambiti spesso trascurati dai tradizionali circuiti della valutazione scientifica. Le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica devono pertanto essere riconosciute non solo come presìdi di alta formazione, ma anche come soggetti attivi nella generazione di sapere critico e creativo, meritevoli di adeguata considerazione nei processi di programmazione, finanziamento e valutazione della formazione superiore e della ricerca.

Coerentemente a tale modello, gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo hanno confermato il ruolo primario delle AFAM nel contesto del sistema della formazione superiore e, di conseguenza, la soggezione delle stesse alla valutazione periodica dell'ANVUR.



Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, nel modificare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stabilisce che, per le istituzioni non statali, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. La stessa norma prosegue, prevedendo che le stesse istituzioni sono soggette a valutazione periodica da parte dell'ANVUR ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per gli insegnamenti e le altre attività formative, nonché dei risultati conseguiti. In caso di esito positivo di tale valutazione può, inoltre, essere concessa l'autorizzazione di ulteriori corsi, ivi compresi i corsi di diploma accademico di secondo livello, corsi di master e corsi di dottorato di ricerca.

Tanto premesso, quanto allo specifico intervento normativo, la fonte attributiva del potere regolamentare, che si intende esercitare con la novella che si propone, è prevista dall'articolo 2, comma 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, che demanda ad un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la disciplina dei seguenti aspetti: *«a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età»*.

Quanto all'utilizzo della fonte regolamentare, anche per la valutazione del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, come già chiarito sopra, le istituzioni AFAM rientrano nel sistema dell'alta formazione. Anche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, al comma 5 si prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, *«sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività»*.




Nello specifico, quanto alla tecnica redazionale, si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica della novella legislativa, raccomandata dalle vigenti «*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*», risultanti dalle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, in quanto la stessa favorisce una più agevole conoscibilità del nuovo regolamento nella sua interezza (CdS – Sez. Cons. Atti Norm., par. n. 1374/2020, n. 1497/2020, n. 1674/2020). La tecnica della novella garantisce, infatti, una maggiore uniformità, chiarezza e coerenza tra il testo previgente e quello novellato, nello specifico allorquando le modifiche da apportare siano puntuali, precise e non frammentarie. Si tratta, dunque, di una scelta redazionale del provvedimento, volta a consentire l'interpretazione dello stesso in termini di chiarezza e univocità.

Prima di illustrare nel dettaglio l'articolato normativo, va evidenziato che i principali elementi di novità della novella, che interviene sull'organizzazione e il funzionamento dell'ANVUR, in coerenza con i principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, lasciando ferma l'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, sono i seguenti: 1) premialità e responsabilizzazione del sistema dell'università, delle Afam e degli enti pubblici di ricerca con la previsione di un sistema di allocazione delle risorse pubbliche fondato sulla valutazione dei risultati; 2) trasparenza della valutazione attraverso la creazione di banche dati aperte alla consultazione pubblica; 3) modifica dell'articolazione organizzativa dell'ANVUR orientata ai principi di semplificazione ed economicità (es. riduzione dei componenti del consiglio direttivo da 7 membri a 4 membri e riduzione della struttura del Comitato consultivo da diciassette componenti a nove componenti), di efficienza ed efficacia (previsione della presenza nel consiglio direttivo anche di un componente in rappresentanza del sistema delle AFAM e di una rappresentanza di ciascuna delle tre macro aree scientifiche); 4) professionalizzazione delle competenze (previsione di un regime di incompatibilità per l'incarico di direttore generale e di Presidente); 5) internazionalizzazione delle attività dell'ANVUR alla luce del recente accreditamento nel sistema sovranazionale ENQA.

Si passano ora ad illustrare gli elementi di novità, che si intende introdurre nell'organizzazione e nel funzionamento dell'ANVUR e che intendono ridefinire gli strumenti di valutazione, rendere accessibile a tutti la valutazione, semplificare le architetture regolative, il tutto al fine di rafforzare il coordinamento tra i vari livelli istituzionali.

Lo schema di regolamento si compone di 15 articoli.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 1 del d.P.R. n. 76 del 2010, introducendo nuove definizioni e aggiornando quelle esistenti. Si interviene sul comma 1 precisando che le espressioni "Ministro" e "Ministero" si riferiscono esclusivamente al  Ministro e al Ministero dell'università e della ricerca,

escludendo ogni ambiguità interpretativa con altri dicasteri. Si provvede, altresì, ad ampliare in modo puntuale la sfera di azione dell'ANVUR, comprendendo anche tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), riconoscendo la loro specificità all'interno del comparto in coerenza con il processo di riforma delle istituzioni AFAM come sedi primarie di ricerca scientifica e tecnologica nel settore artistico e musicale, con l'obiettivo di allinearne il funzionamento agli standard europei ed internazionali.

Relativamente alle attività ordinarie, già previste dal regolamento vigente, viene, inoltre, modificato il comma 4, che disciplina le modalità di accesso volontario su base convenzionale alle attività dell'Agenzia, in coerenza con il comma 138 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (l'Agenzia svolge attività di «valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici»).

Tale modifica riguarda, nello specifico, la disciplina degli enti pubblici di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Mentre l'articolo 5 del citato decreto legislativo assoggetta gli enti pubblici vigilati dal MUR alla valutazione esterna obbligatoria, l'articolo 17 definisce le competenze dell'ANVUR per le attività di valutazione di enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, salvaguardando le scelte degli altri Ministeri per la valutazione degli enti pubblici di ricerca propri vigilati.

Le attività dell'Agenzia possono essere svolte sulla base di convenzioni stipulate con altri Ministeri vigilanti, anche per la valutazione delle attività di enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del MUR o finanziati dal MUR.

Si tratta di un'attività valutativa che l'ANVUR può svolgere sulla base di una scelta facoltativa dei Ministeri o degli enti (pubblici o privati) su base convenzionale, per garantire la sostenibilità economica delle relative attività, e che può essere funzionale all'accesso a finanziamenti pubblici o al riconoscimento della qualità della ricerca scientifica degli enti finalizzata a garantire i finanziatori pubblici o privati.

Per quanto riguarda gli enti pubblici di ricerca, diversamente da quanto previsto per quelli vigilati dal MUR che sono oggetto di valutazione nell'ambito delle ordinarie attività dell'ANVUR, si ribadisce che si tratta di una mera facoltà. Rientrano, conseguentemente, nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 4, gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ossia ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), ISS (Istituto superiore di sanità), ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle



politiche pubbliche), INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPESL), ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Si fa salvo, in ogni caso, il rispetto di quanto già previsto dalla normativa vigente, che, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 218 del 2016, limita la competenza dell'ANVUR alla valutazione delle attività di ricerca senza condizionare la valutazione dei Ministeri vigilanti in ordine alle attività relative alla missione istituzionale di ciascun ente.

Per quanto riguarda, invece, gli enti privati, che già con il regolamento vigente possono, su base volontaria, sottoporsi alla valutazione esterna dell'ANVUR, la formulazione proposta chiarisce la facoltà per questi ultimi di sottoporsi, con oneri a proprio carico, all'attività di valutazione dell'Agenzia. I soggetti potenzialmente interessati comprendono, a titolo esemplificativo:

- 1) gli enti privati che svolgono attività di ricerca inseriti nella Tabella triennale prevista dal DM 8 febbraio 2008, n. 44, sulla base della competenza attribuita dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nello schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2023-2025 degli enti privati di ricerca, di prossima adozione, sono individuati n. 75 enti privati di ricerca beneficiari);
- 2) le Fondazioni con natura giuridica privata a totale finanziamento pubblico di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella voce «Enti e istituzioni di ricerca», come, ad esempio, la Fondazione Biotechopololo di Siena, la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC), la Fondazione Human Technopole e la Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT. L'IIT e la Fondazione CMCC sono stati tra le 22 istituzioni che hanno partecipato su base volontaria alla VQR 2015-2019;
- 3) i Consorzi e le società consortili. Vi rientrano, ad esempio, i Consorzi interuniversitari istituiti in base agli articoli 91 e 91-*bis* del D.P.R. n. 382 del 1980. Si tratta di soggetti con natura giuridica privatistica finanziati dalle Università che vi partecipano. La valutazione esterna facoltativa dell'Agenzia consente ai Consorzi interuniversitari di accedere alle specifiche risorse per progetti competitivi di ricerca loro destinati nell'ambito del Fondo ordinario per le Università (art. 9, comma 1, del DM n. 1170 del 7.8.2024). Alla VQR 2015-2019 hanno partecipato 9 consorzi, mentre nell'ultima (VQR 2020-2024), ancora in corso, risulta la partecipazione di 14 consorzi su 63 elencati sul sito istituzionale del MUR.
- 4) ulteriori enti privati che svolgono attività di ricerca accedendo a risorse pubbliche come, ad esempio, i 30 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). A questi si aggiungono altre tipologie di soggetti che svolgono attività di ricerca e che hanno interesse a sottoporsi



volontariamente alla valutazione esterna dell'ANVUR (a titolo esemplificativo, si rappresenta che il Consorzio LAMMA - Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - istituito e finanziato dalla Regione Toscana con la partecipazione del CNR, si è sottoposto alla VQR 2015-2019 e ha deciso di partecipare anche all'ultima 2020-2024).

Infine, con l'introduzione del comma 4-bis si prevede esplicitamente la possibilità, già di fatto esercitata, per l'Agenzia di operare, anche a livello internazionale, con enti omologhi, nel rispetto dei principi di reciprocità e degli standard europei stabiliti dai registri internazionali di valutazione, ferma restando la competenza, attribuita da fonte normativa primaria riservata ai Ministeri nell'ambito dei rapporti con la UE e le agenzie internazionali di settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Quanto alla operatività a livello internazionale dell'ANVUR è utile chiarirne la genesi (vedi anche la tabella).

Nell'ambito del Processo di Bologna (avviato con la Dichiarazione di Bologna del 1999 e sottoscritto da 29 Paesi europei, oggi esteso a 49) volto all'armonizzazione dei sistemi universitari europei per costruire uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA), i Ministri dell'università e della ricerca dell'EHEA (European Higher Education Area) con il Comunicato di Bucarest 2012 hanno concordato di "permettere alle agenzie registrate EQAR (*European Quality Assurance Register for Higher Education*) di svolgere le loro attività in tutto l'EHEA, nel rispetto dei requisiti nazionali". Questo significa che le agenzie che dimostrano conformità sostanziale con gli ESG (*Standards and Guidelines for Quality Assurance*) attraverso la registrazione EQAR possono operare oltre i confini nazionali. Nei Comunicati di Yerevan (2015), di Parigi (2018), di Roma (2020), di Tirana (2024) i Ministri dell'istruzione superiore hanno concordato di attuare l'Approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti. È stato pertanto ribadito che le Agenzie iscritte ad EQAR possono operare in ogni Paese appartenente all'EHEA per la valutazione dei corsi di studio.

L'ANVUR, a seguito di un rigoroso processo di revisione delle procedure valutative e del sistema di assicurazione della qualità e dopo essere stata valutata, ha ottenuto dal 27 marzo 2025 l'iscrizione a EQAR.

Lo *European Quality Assurance Register for Higher Education* (EQAR) è il registro ufficiale delle agenzie di assicurazione della qualità che operano in conformità agli ESG. Fondato nel 2008 su iniziativa di ENQA, ESU, EUA e EURASHE, il registro è supportato dai Ministri dell'istruzione e dell'università dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore (EHEA). L'inclusione dell'ANVUR nel registro garantisce che l'attività dell'agenzia sia condotta secondo criteri trasparenti, coerenti e riconosciuti a livello internazionale.





Ann o	Evento	Rilevanza
1999	Avvio del Processo di Bologna	I governi europei avviano la cooperazione per creare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).
2005	Vertice di Bergen	I ministri accolgono l'idea di un registro europeo delle agenzie di assicurazione della qualità. Adottata la prima versione degli ESG.
2008	Fondazione di EQAR (Bruxelles)	Nasce ufficialmente EQAR come organizzazione indipendente per gestire il registro delle agenzie di assicurazione della qualità.
2012	Vertice di Bucarest	Si prevede che le Agenzie registrate EQAR possano svolgere la loro attività in tutta l'European Higher Education Area
2015	Vertice di Yerevan	I ministri adottano la versione rivista degli ESG.
2018	Lancio di DEQAR	EQAR istituisce il Database of External Quality Assurance Results, che permette l'accesso diretto a rapporti e decisioni delle agenzie registrate.

L'accREDITamento dell'ANVUR in EQAR rappresenta un riconoscimento di rilevanza internazionale, che attesta la qualità e l'affidabilità dell'operato dell'Agenzia secondo gli standard condivisi a livello europeo. Grazie ad esso, l'ANVUR potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte secondo lo *European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes* (EA).

Nel 2021, l'*European Approach* ha riacquisito significativa attenzione nelle discussioni politiche, principalmente come risultato dell'iniziativa *European Universities* e delle molte alleanze europee che stanno attualmente sviluppando nuovi programmi di studio congiunti (*Joint degrees*).

Ogni Alleanza Europea di università è guidata da una istituzione capofila che può decidere da quale Agenzia internazionale farsi valutare. In base al quadro europeo l'Agenzia valutatrice deve obbligatoriamente essere iscritta nel registro EQAR.

Il fatto che l'ANVUR abbia ottenuto l'iscrizione ad EQAR agevola, tra l'altro, le università italiane che desiderano svolgere il ruolo di capofila di alleanze europee. Fino a marzo 2025, se un ateneo italiano desiderava candidarsi come capofila di un'alleanza di università europee doveva, infatti, rivolgersi ad una Agenzia iscritta ad EQAR di un altro Paese.

L'attività internazionale dell'ANVUR si sviluppa, pertanto, in diverse direzioni e si concreta nelle seguenti possibilità:

1. accordi di collaborazione (es. scambi di esperienze, collaborazioni nella valutazione, partecipazione congiunta a progetti e bandi della Commissione Europea) con Agenzie di altri Paesi iscritte al registro EQAR:



2. richiesta da parte delle Alleanze europee di università all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi di studio congiunti che organizzano assieme;

3. richiesta da parte delle università straniere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i loro corsi di studio.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 2 del d.P.R. n. 76 del 2010 (regolamento ANVUR), in coerenza con l'articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca, rafforza e amplia i principi generali che governano l'attività dell'Agenzia. Si interviene sul comma 1 specificando che, accanto ai principi già vigenti di autonomia e trasparenza, si aggiungono quelli di indipendenza, efficienza, efficacia e semplificazione. Si interviene sul comma 2 designando l'Agenzia come ente centrale del sistema nazionale pubblico di valutazione del sistema universitario, della ricerca e dell'AFAM, operante sulla base di un programma annuale, adottato sulla base di linee guida del Ministro e approvato dallo stesso. Nello stesso comma, per esigenze di coordinamento normativo e in ordine ad un maggiore efficientamento delle procedure, si è eliminato il riferimento alla funzione dell'ANVUR di valutazione della efficienza ed efficacia dei programmi pubblici di finanziamento, includendolo più correttamente nell'ambito delle attività dell'Agenzia, di cui al successivo articolo 3. Si rinvia, pertanto, all'illustrazione delle motivazioni dell'articolo 3, comma 1, lettera h).

Al comma 3 si introduce la possibilità per l'Agenzia di svolgere attività valutative su richiesta di soggetti internazionali, con oneri interamente a carico dei richiedenti. Come già chiarito con l'accreditamento in EQAR, ottenuto nel 2025, l'ANVUR può svolgere il ruolo di Agenzia accreditante per i corsi internazionali e per le Alleanze europee di università. Nel dettaglio, l'Agenzia, su richiesta dell'università interessata, potrà coordinare o validare valutazioni internazionali condotte da altre Agenzia registrate in EQAR, secondo lo *European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes* (EA), ampliando ulteriormente il supporto alle istituzioni italiane e rafforzando la posizione del sistema educativo italiano nel contesto europeo. A tal fine, in linea con le direttive del D.M. n. 773 del 2024 («*Linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026*»), l'ANVUR, ha sviluppato e adottato un modello per l'applicazione dello EA ai corsi istituiti a partire dall'a.a. 2025/2026, consentendo, così, la possibilità, da una parte, alle Alleanze europee di università di chiedere all'ANVUR, con oneri a loro carico, di valutare i corsi congiunti che organizzano assieme e dall'altra, alle università straniere di chiedere all'ANVUR, sempre con oneri a loro carico, la valutazione dei loro corsi di studio.



Al comma 4 si specifica che l'Agenzia adotta propri regolamenti ai fini della valutazione dell'attività scientifica e didattica di università, istituzioni AFAM ed enti di ricerca, previa acquisizione del parere del Ministro. Al comma 5, si opera una semplificazione procedurale, eliminando il riferimento alle designazioni delle organizzazioni europee di settore nel processo di nomina, da parte del Ministro dell'università e della ricerca, dei comitati di esperti internazionali per la valutazione delle attività dell'Agenzia. L'eliminazione di tale previsione, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure, è coerente con il sopravvenuto accreditamento dell'ANVUR nell'EQAR come meglio chiarito sopra. Si ribadisce, al contempo, che l'assenza di una previsione espressa e l'inserimento dell'ANVUR nell'ENQA facilita il dialogo tra le organizzazioni di settore e il Ministro nel processo di composizione dei comitati di valutazione, in un'ottica di leale collaborazione e coordinamento tra gli stessi attori.

**L'articolo 3** reca modifiche sostanziali e strutturali all'articolo 3 del regolamento ANVUR, al fine di ridefinire in maniera organica le competenze, le funzioni e i criteri metodologici dell'attività valutativa dell'Agenzia, con specifico riferimento alla qualità delle attività formative, scientifiche e organizzative degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 3 del regolamento ANVUR:

- alla lettera a) rimodulando la portata dell'attività valutativa, includendo non solo la didattica e la ricerca, ma anche la “valorizzazione della conoscenza” con una locuzione più ampia rispetto al “trasferimento tecnologico” attualmente previsto, su richiesta del Ministero;
- alla lettera b) perfezionando la definizione dei compiti relativi all'accREDITamento periodico dei corsi di studio, compresi dottorati, master e scuole di specializzazione, e specificando che l'accREDITamento iniziale riguarda unicamente il possesso dei requisiti di docenza e infrastrutture;
- alla lettera c) estendendo la funzione di indirizzo dell'Agenzia con il coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle AFAM e degli enti di ricerca;
- alla lettera e) specificando che le attività di elaborazione dei requisiti quantitativi e qualitativi e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacità di ricerca, ai fini dell'istituzione, fusione, federazione o soppressione di università, ovvero dell'attivazione, chiusura o accorpamento dei corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, sono svolte



su richiesta del Ministro e devono attenersi ai criteri di efficacia e semplificazione procedurale;

- abrogando le lettere f) e g). Si sopprimono, in particolare, le funzioni previste dalla normativa vigente in quanto l'elaborazione di parametri per l'allocazione delle risorse finanziarie statali e la determinazione di LEP e costi standard attiene a funzioni programmatiche di natura politica e amministrativa, spettanti al Ministero dell'università e della ricerca, in coerenza con l'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999;
- alla lettera h) attribuendo all'Agenzia la funzione di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento, previa richiesta del Ministro. Tale previsione si allinea alla nuova configurazione organizzativa del Ministero dell'università e della ricerca e alla nuova ripartizione funzionale e di competenze delle direzioni generali, disciplinate dal regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al d.P.R. n. 62 del 2025. Nello specifico, si prevede che la valutazione, già spettante all'ANVUR, dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento avvenga sulla base della richiesta del Ministro e in coerenza con le linee di indirizzo definite dallo stesso, superando le rigidità presenti nel previgente sistema, evitando sovrapposizioni o duplicazione di attività e garantendo, pertanto, un maggior coordinamento istituzionale e una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- modificando la lettera i-bis), precisando il ruolo dell'ANVUR nella valutazione della qualità della ricerca, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o più decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. Tanto premesso, quanto allo specifico intervento normativo, la fonte attributiva del potere regolamentare, che si intende esercitare con la novella che si propone è prevista dall'articolo 5, comma 5, nonché dall'articolo 24, comma 9-*quater*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La revisione, in particolare, intende assecondare le necessità di rendere più flessibile il processo di valutazione della qualità della ricerca, eliminando il riferimento a termini quinquennali, rivelatisi troppo rigidi e dilatati, quindi non coerenti con la rapida evoluzione del sistema della ricerca; si demanda, pertanto, in ottica di semplificazione, la determinazione sulle tempistiche del ciclo di valutazione alle linee guida ministeriali;
- introducendo le lettere i-ter) e i-quater) che disciplinano due nuove funzioni, la prima concernente la definizione, congiuntamente al Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNRV), dei criteri



per la creazione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, la seconda consistente nella definizione dei requisiti per la selezione dei presidenti dei nuclei di valutazione, con un limite numerico per le nomine multiple.

Inoltre, si modifica il comma 2:

- sostituendo la lettera b), specificando che la valutazione della qualità dei prodotti della ricerca viene allineata ai criteri previsti per l'accesso ai concorsi universitari, rafforzando il ricorso alla *peer review* quale criterio privilegiato;
- sostituendo la lettera c), introducendo la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e agli sbocchi occupazionali;
- abrogando le lettere d), e) ed f) per coerenza sistematica con la normativa vigente.

Infine, si sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento, stabilendo che l'Agenzia debba adottare criteri, metodi e indicatori adeguati per ciascuna tipologia di valutazione, tenendo conto della diversità degli ambiti disciplinari e delle esperienze condivise a livello nazionale e internazionale.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 4 del regolamento ANVUR, confermando che i risultati delle valutazioni condotte dall'Agenzia costituiscono parametro fondamentale per la distribuzione dei finanziamenti statali ordinari e premiali alle università, agli enti di ricerca e alle istituzioni AFAM. Inoltre, si specifica che l'assegnazione di fondi ulteriori viene valutata dal Ministero in presenza di performance di eccellenza. I risultati della valutazione, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle Università, delle Afam e degli Enti pubblici di ricerca, costituiscono criterio di premialità nella allocazione delle risorse pubbliche.

L'**articolo 5** modifica l'articolo 5 del regolamento ANVUR, rafforzando il principio della trasparenza amministrativa. L'Agenzia è tenuta a rendere pubblici, attraverso il proprio sito istituzionale, i risultati delle valutazioni, nonché a garantire l'accesso a banche dati aggiornate e interoperabili. È, altresì, prevista la cooperazione strutturata con il Ministero per l'evoluzione dei sistemi informativi e delle piattaforme informatiche di raccolta dati, attraverso la collaborazione con gli organi di consulenza del MUR. Sono organi ausiliari consultivi del MUR il Consiglio universitario nazionale (CUN), organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca attivati nelle università italiane. Si evidenzia, in particolare, che il CUN formula pareri e proposte al Ministro nelle materie indicate all'articolo 2 della legge 16 gennaio 2006, n. 18. Il CNSU formula, t



ricerca su progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro, nonché sui decreti ministeriali previsti dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 marzo 1997, n. 127, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti; sui criteri per l'utilizzazione della quota di equilibrio del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università (FFO).

L'**articolo 6** interviene sull'articolo 6 del regolamento ANVUR, ridefinendo la composizione e le funzioni degli organi dell'Agenzia. Si conferma l'esistenza del Presidente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Il Direttore assume la denominazione di "Direttore generale" e diventa organo; viene, inoltre, istituito il Comitato consultivo. Si stabilisce, inoltre, che il mandato del Presidente ha durata quinquennale (non più di sei anni) e non è rinnovabile, mentre i componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente, come anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti, restano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. In coerenza con l'impostazione della novella legislativa, si dispone, infine, l'abrogazione del comma 4, venute meno le esigenze di coordinamento originariamente previste per la prima applicazione del vigente regolamento.

L'**articolo 7** sostituisce integralmente l'articolo 7 del regolamento ANVUR, disciplinando in maniera dettagliata e specifica, in conformità con l'articolo 2, comma 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, la procedura di nomina del Presidente, che attualmente è eletto dal Consiglio direttivo dell'ANVUR, nell'ambito dei propri componenti. La nomina avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, predisposta da un comitato di selezione, tra soggetti, anche stranieri, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, coordina le attività del Consiglio direttivo e sovrintende al coordinamento e all'unitarietà delle strategie. Il Presidente provvede a nominare, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

L'**articolo 8** reca modifiche sostanziali alla disciplina dell'organo di vertice dell'Agenzia, ovvero il Consiglio Direttivo, ridefinendone composizione, procedura di nomina, requisiti, cause di sostituzione e regole di funzionamento.



In particolare, si interviene sull'articolo 8 del regolamento ANVUR, come segue:

- al **comma 1** si modifica la composizione numerica del Consiglio Direttivo. Viene previsto che l'organo sia composto dal Presidente e da quattro componenti, in luogo dei precedenti sette. Tale riduzione si giustifica con la necessità di rendere l'organo più snello, efficiente e coerente con le funzioni strategiche che è chiamato a esercitare, mantenendo al contempo un'adeguata rappresentanza delle principali aree disciplinari;

- al **comma 2** si interviene sul ruolo del Direttore generale, correggendo la precedente denominazione (attualmente "Direttore") e sopprimendo il riferimento al potere di conferimento diretto di incarichi ad esperti e consulenti.

- al **comma 3** si definisce il procedimento di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo. Questi sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra quattro terne di nomi predisposte da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto dello stesso Ministro. Particolare attenzione è rivolta alla composizione scientifico-disciplinare del Consiglio, che dovrà includere: un rappresentante delle aree CUN tecnico-scientifiche (01, 02, 03, 04, 08, 09); uno per le aree delle scienze della vita e della salute (05, 06, 07); uno per le aree economico-giuridiche-umanistiche (10-14); uno per le istituzioni AFAM. Tale previsione assicura una rappresentanza bilanciata e settorialmente articolata delle diverse componenti del sistema della formazione superiore. Il comitato di selezione viene composto da cinque esperti di alto profilo, scelti per qualificazione e esperienza pluriennale nel campo della valutazione, anche in ambito internazionale. È previsto un procedimento ad evidenza pubblica, con bandi nazionali ed esteri, con partecipazione possibile anche su proposta di istituzioni, accademie, parti sociali e organizzazioni studentesche. Ai membri del comitato di selezione non spetta compenso, ma solo rimborso spese, in ossequio ai principi di contenimento della spesa pubblica. Rispetto alla vigente disciplina, si semplifica il procedimento di nomina del comitato di selezione, che attualmente è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Peraltro, la composizione del comitato di selezione si rende maggiormente pertinente e coerente alle attività proprie dell'ANVUR;



- al **comma 4** si disciplinano le ipotesi di cessazione anticipata del Presidente o di un componente del Consiglio Direttivo. La norma rinvia integralmente alle modalità ordinarie di nomina previste nei commi precedenti (art. 7, comma 1, e art. 8, comma 3), assicurando così la continuità degli organi;

- al **comma 5** si sopprime la previsione che i componenti del Consiglio direttivo possano svolgere attività di ricerca e pubblicare i risultati di tali attività, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d'autore e che i risultati delle predette attività di ricerca non possano, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia.

L'**articolo 9** modifica l'articolo 9 del Regolamento ANVUR, ridefinendo la struttura del Collegio dei revisori. Esso è ora composto da tre membri effettivi: uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia delle finanze e uno dalla Corte dei conti, che ne assume anche la presidenza. Conseguentemente, per esigenze di coordinamento normativo, si sopprime il quarto periodo del comma 1.

L'**articolo 10** modifica l'articolo 10 del Regolamento ANVUR, introducendo interventi puntuali volti ad aggiornare la disciplina del Direttore generale, precisando il regime delle incompatibilità correlate alla funzione apicale. Nell'ottica di un maggiore professionalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia, si introduce, in particolare, al comma 5, una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità del Direttore generale, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia. Inoltre, per i dirigenti pubblici si impone il collocamento in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, coerentemente con i principi di imparzialità e di prevenzione dei conflitti d'interesse.

L'**articolo 11** opera una revisione nella composizione e nel funzionamento del Comitato consultivo.

In particolare, novellando l'articolo 11 del citato regolamento ANVUR, si sostituisce il comma 2, che disciplina l'articolazione del Comitato consultivo, che passa da una struttura con diciassette componenti ad una struttura con nove membri, rappresentativi delle principali componenti del sistema universitario, della ricerca, dell'AFAM, degli studenti e delle parti sociali.

Si semplifica il procedimento di nomina del Comitato consultivo, eliminando le componenti designate, rispettivamente, dall'Accademia dei Lincei, dalla Conferenza Unificata, dall'European research council, dal Consiglio direttivo dall'European university association, dall'ESIB - the National unions of students in Europe, dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane e dal Segretario generale dell'OCSE. Le





procedure di designazione di tali rappresentanti portavano spesso all'allungamento dei tempi per definire la nomina dell'organo.

Viene abrogato il comma 3, per esigenze di coordinamento normativo.

Al comma 4 si conferma la durata in carica del Comitato consultivo pari a quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Lo stesso elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Infine, si precisa che in caso di parità di voto nelle deliberazioni prevale quello del Presidente.

Infine, si sostituisce il comma 4-bis, prevedendo la partecipazione del Presidente del Comitato alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

**L'articolo 12** riforma l'organizzazione amministrativa interna dell'Agenzia.

Viene sostituito il comma 1 dell'attuale articolo 12 del regolamento ANVUR, prevedendo che la struttura direzionale generale sia articolata in tre aree funzionali, con regolamento adottato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore generale. Si demanda ai regolamenti interni la disciplina del funzionamento dell'Agenzia, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa.

Si provvede ad allineare le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento vigente alle modifiche normative intervenute nel tempo, al fine di renderne coerente la disciplina con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le riforme operate nell'ambito della contrattazione integrativa del personale non dirigenziale.

In coerenza con l'impostazione della novella legislativa, si dispone l'abrogazione del comma 6, venute meno le esigenze di coordinamento originariamente previste per la prima applicazione del vigente regolamento.

Si sostituisce il comma 7, delegando al regolamento adottato ai sensi del comma 1 la gestione delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Si introduce, infine, il nuovo comma 7-bis, prevedendo le fonti di finanziamento, che comprendono fondi statali, progetti europei e prestazioni su richiesta, con possibilità di ulteriori risorse ministeriali per esigenze motivate.

**L'articolo 13**, in coerenza con l'impostazione della novella legislativa, abroga il comma 4 dell'articolo 14, eliminando la disposizione che autorizza l'Agenzia ad avvalersi, in via transitoria e straordinaria, di forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale, al fine di far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali derivanti dai tempi tecnici necessari alla piena costituzione dell'organico.



**L'articolo 14** dispone la sostituzione dell'Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

**L'articolo 15** introduce la clausola di neutralità finanziaria.



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE  
«MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° FEBBRAIO  
2010, N. 76, CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO  
DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E  
DELLA RICERCA (ANVUR), ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140,  
DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286»**

**RELAZIONE TECNICA**

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica interviene, con la tecnica della novella, sul regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, novellando il dettato del predetto d.P.R. n. 76 del 2010. Tale modifica nasce dalla necessità di provvedere a interventi di riordino e di semplificazione nelle attività e nelle funzioni, nella *governance*, nella struttura gestionale, tenuto conto dell'evoluzione e dei cambiamenti della formazione superiore e della ricerca negli ultimi anni.

Lo schema di decreto scaturisce dai lavori del gruppo di lavoro istituito con il D.M. 1509 del 20 settembre 2024, nato allo scopo di razionalizzare ed efficientare, in un'ottica di semplificazione e di aggiornamento, il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia.

Le modifiche che si propongono rispondono all'esigenza di coordinamento normativo e hanno la finalità di potenziare, semplificare e razionalizzare l'organizzazione dell'ANVUR, con l'obiettivo di renderla più efficiente, in coerenza con gli *standard* europei e internazionali e di offrire maggiore trasparenza alla valutazione.

L'intervento normativo proposto reca, altresì, opportuni aggiornamenti e adattamenti concernenti l'assetto complessivo dell'Agenzia e la gamma delle attività ad essa demandate, con l'obiettivo di aggiornare la *governance* della struttura per superare alcune rigidità presenti nel sistema attuale. Allo stesso tempo, si intende rafforzare l'autonomia regolamentare, gestionale e finanziaria, contribuendo a garantirne la piena indipendenza e responsabilità, non solo nei processi di valutazione, ma anche nella definizione delle procedure da adottare nei confronti delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca, in un'ottica di semplificazione.

Nel dettaglio, l'**articolo 1**, novellando l'articolo 1 del d.P.R. n. 76 del 2010, provvede ad ampliare in modo puntuale la sfera di azione dell'ANVUR, comprendendo anche tutte le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero, in coerenza con gli standard europei ed internazionali e con l'obiettivo di riallinearne il funzionamento agli standard europei (ESG) ed internazionali. L'ANVUR, infatti, è stata recentemente confermata come membro dell'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education* - ENQA). Nell'ottica di una più ampia estensione delle funzioni dell'ANVUR, quali la valutazione della qualità della formazione superiore e della ricerca, che mira a coprire tutte le tipologie di istituzioni e i livelli di offerta formativa, l'inserimento delle AFAM,



contemplando anche gli ISIA, è coerente con il quadro normativo. Tali istituzioni, infatti, ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999, rientrano, infatti, nel sistema dell'alta formazione e sono già, ad oggi, oggetto di valutazione dell'ANVUR. Peraltro, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, al comma 5 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, «*sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività*».

L'**articolo 2** precisa e integra gli scopi e le finalità dell'Agenzia, sulla base dei principi di autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti.

Gli **articoli 3, 4 e 5** mirano a definire puntualmente le attività di valutazione in relazione alla qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e di valorizzazione della conoscenza delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; definiscono criteri e metodologie per la valutazione con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualità interni ai singoli soggetti valutati, si prevede che l'Agenzia debba occuparsi delle attività di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalità nelle procedure di verifica esterna. Le disposizioni, intervenendo su profili di mero coordinamento normativo, risultano prive di effetti finanziari e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, in linea con la rilevanza assunta dalle modifiche apportate attraverso le quali si mira ad assicurare la qualità del sistema dell'istruzione superiore a promuovere il raggiungimento di *standard* sempre più elevati, a orientare la distribuzione delle risorse pubbliche, a qualificare l'attività delle istituzioni nel contesto internazionale, all'**articolo 4** si prevede che il MUR possa valutare l'allocatione di ulteriori specifici fondi premiali alle strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. Si fa presente che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette risorse saranno previste nell'ambito degli strumenti di finanziamento statali già previsti a legislazione vigente. A titolo esemplificativo, si rappresenta che, nell'ambito dell'assegnazione annuale dei finanziamenti del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), istituito con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prevista una quota premiale in relazione, tra l'altro, ai risultati della didattica e della ricerca. Nel caso di specie, con d.m. n.1170 del 7 agosto 2024 sono stati destinati all'ANVUR euro 2.000.000, ai sensi del vigente articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, quale quota parte delle risorse necessarie per l'esercizio di valutazione della qualità della ricerca 2020-2024 (VQR 2020-2024) e per l'attuazione del decreto ministeriale del 10 giugno 2024, n. 773, in relazione alla verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite dagli studenti.

Inoltre, in relazione a quanto previsto, in particolare, all'**articolo 5**, ovvero alla possibilità di predisporre, da parte dell'Agenzia, piattaforme informatiche e banche dati aperte alla consultazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, al fine di garantire la trasparenza delle valutazioni, dei dati e degli indicatori utilizzati si chiarisce che tali attività verranno effettuate e gestite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e non verranno, in ogni caso ed in alcun modo, a gravare sulla finanza pubblica con ulteriori oneri aggiuntivi. Si tratta,



infatti, di una possibilità che si inserisce perfettamente nel solco di quanto già avviene nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, sia per le concrete modalità operative (aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione) sia per le modalità di gestione dell'accesso da parte degli utenti. L'invarianza finanziaria è assicurata dall'operatività della struttura informatica già esistente, per la quale non occorrono ampliamenti e modifiche. Né incidono, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, le diverse modalità di caricamento dei dati e degli indicatori utilizzati, in quanto, come già precedentemente sottolineato, trattasi di una piattaforma attualmente operativa.

Gli **articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11** prevedono disposizioni in materia di revisione degli organi dell'ANVUR, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli stessi, al fine di migliorarne l'efficienza operativa, garantendo, al contempo, una maggiore flessibilità gestionale dell'Agenzia stessa. Nel dettaglio, le novelle apportate intervengono prevedendo modifiche relativamente alla composizione, alle funzioni, durata e alle modalità di nomina, rispettivamente, del Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti. Gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Pertanto, le previsioni che si propongono risultano neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, **l'articolo 6** reca modificazioni in ordine agli organi dell'Agenzia, disponendo che gli stessi siano rappresentati dal Presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti a cui si aggiunge la neo-costituita figura del Direttore generale, che sovrintende l'attività operativa e gestionale.

**L'articolo 7** prevede alcune innovazioni in termini di procedura di nomina della figura del Presidente e di incompatibilità dell'incarico con qualsiasi altro rapporto di lavoro instaurato con le istituzioni valutate. La disciplina prevista per la nomina e le funzioni del Presidente risponde all'obiettivo di assicurare una guida competente e indipendente all'Agenzia, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Tali previsioni non comportano modificazioni finanziarie rispetto al previgente regolamento e, dunque, verranno attuate utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza determinare oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che le modifiche introdotte all'articolo 7, comma 3, così come le stesse apportate agli articoli 8, comma 7, e 9, comma 2, confermano la neutralità finanziaria delle stesse, prevedendo esplicitamente che il trattamento economico del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e di quelli del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'Agenzia.

Per quanto concerne **l'articolo 8**, si è intervenuti modificando l'assetto del Consiglio direttivo, riducendo i suoi componenti (da 7 a 4) e provvedendo alla revisione della procedura di nomina degli stessi, al fine di favorire, da una parte, un'equilibrata rappresentanza di genere e, dall'altra, assicurando la presenza di un componente delle tre diverse aree scientifiche europee (ossia i tre settori ERC: LS-PE-SH) e di un esperto della valutazione delle Istituzioni AFAM. Per quanto concerne i profili di rilevanza finanziaria, la misura si realizza ad invarianza di spesa. Anzi, il contenimento



numerico del Consiglio direttivo (ridotti da 7 a 4 componenti) consente di conseguire significativi risparmi di spesa, senza compromettere la qualità delle attività in seno allo stesso e, a lungo termine, permette di poter avere a disposizione del bilancio risorse liberate che potranno, eventualmente, essere reindirizzate verso altre attività amministrative e gestionali o a favore di politiche retributive e di incentivazione per il personale.

Relativamente al comitato di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), si precisa che, come già previsto a legislazione vigente, ai componenti dello stesso spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero. Pertanto, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione.

L'**articolo 9** apporta modificazioni in relazione al Collegio dei revisori dei conti, prevedendo la nomina, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di tre componenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti cui sono assegnate le funzioni di Presidente. Come previsto ai sensi del regolamento vigente, il trattamento economico è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia. Pertanto, si conferma che la disposizione non è suscettibile di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In relazione all'**articolo 10**, si prevede la figura del Direttore generale, responsabile dell'organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell'Agenzia. Le procedure di nomina e il conferimento dell'incarico non vengono modificate dallo schema in esame, laddove si introduce una disciplina più rigorosa in materia di incompatibilità della stessa figura, stabilendo la risoluzione immediata del contratto in caso di esercizio di attività professionale presso soggetti valutati dall'Agenzia. Essendo, pertanto, immutati i compiti e le funzioni del Direttore, a conferma della sostenibilità economico-finanziaria dell'articolo in esame, si conferma che non si rilevano impatti sui saldi di finanza pubblica.

Alla stessa stregua, **all'articolo 11**, si propone una **contestuale diminuzione dei membri del Comitato consultivo** (da 17 a 9), che restano in carica 4 anni e che possono essere rinnovati una volta sola. Come previsto dalla stessa disposizione, ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. Pertanto, come precedentemente illustrato, anche in questo caso si assiste ad un risparmio di spesa per il bilancio dell'Agenzia, con la possibilità, quindi, di spostare tali risorse verso interventi ritenuti più rilevanti, fatta salva l'invarianza dell'effetto complessivo sui saldi di bilancio.

Ad ogni buon conto, a conforto della neutralità finanziaria dei predetti interventi normativi proposti si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa con i dati e i costi, allo stato, a carico del bilancio dell'ANVUR, in relazione alle uscite per gli organi dell'Ente.



CAPITOLO	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	TOTALE (EURO)
<b>101010.0</b>	COMPENSO AL PRESIDENTE	210.000,00
<b>101011.0</b>	COMPENSO AI CONSIGLIERI	714.000,00
<b>101012.0</b>	RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00
<b>101013.0</b>	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	17.000,00
<b>101014.0</b>	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO	101.000,00
<b>101014.1</b>	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.800,00
		<b>1.064.800,00</b>

*Fonte: RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITA 2024 - ANVUR*

**L'articolo 12**, recante disposizioni in materia di organizzazione e risorse, mira a migliorare l'efficacia operativa dell'Agenzia, nonché ad allineare la stessa con gli assetti organizzativi delle altre Agenzie europee.

Viene, pertanto, ridefinita la struttura direzionale dell'Agenzia, ora articolata in tre aree, con l'organizzazione interna, determinata mediante regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore generale. Trattandosi di una modifica di natura organizzativa interna, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, l'impianto organizzativo rimane immutato rispetto al previgente regolamento. Inoltre, nell'ottica di consentire all'Ente una più ampia autonomia organizzativa e finanziaria, ampliando la capacità dell'Agenzia di reperire ulteriori proventi finanziari esterni, si prevede che le risorse per il funzionamento dell'Agenzia possano derivare, oltre che dai finanziamenti statali, anche dalle risorse proprie (ricavate dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi). Si dispone, altresì, che il Ministro dell'università e della ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possa riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività.

In ordine all'attuazione di tale previsione, si asserisce la neutralità della stessa dal punto di vista finanziario, in quanto gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

Si precisa, infine, che, relativamente all'anno corrente (2025), il trasferimento statale all'ANVUR ammonta a complessivi euro 8.088.366,00, a valere sul capitolo di spesa 1688, afferente alla Missione 23 "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", Programma 3 "Sistema universitario e

formazione post-universitaria” del Ministero dell’università e della ricerca, come riportato nella tabella sottostante.

SEZIONE ENTRATE	IMPORTO A REGIME
<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>	8.088.366,00 €
<i>Trasferimenti da istituzioni internazionali</i>	
<i>Entrate diverse</i>	
<b>Totali</b>	<b>8.088.366,00 €</b>
SEZIONE USCITE	IMPORTO A REGIME
<i>Organi dell'Ente (compresi oneri a carico ente)</i>	1.559.465,00 €
<i>Consiglio Direttivo (7 componenti)</i>	1.530.000,00 €
<i>Collegio revisori dei conti (3 componenti)</i>	21.165,00 €
<i>OIV monocratico</i>	8.300,00 €
<b>Costo del personale (compresi oneri a carico ente)</b>	<b>3.854.000,00 €</b>
<i>Direttore</i>	280.000,00 €
<i>3 Dirigenti</i>	455.000,00 €
<i>56 Unità di personale non dirigenziale</i>	2.849.000,00 €
<i>Fondo accessorio personale non dirigente</i>	270.000,00 €
<i>Esperti di elevata professionalità</i>	700.000,00 €
<i>Acquisizione di beni e servizi</i>	1.400.000,00 €
<i>Acquisizione di beni di uso durevole</i>	400.000,00 €
<b>Totali</b>	<b>7.913.465,00 €</b>
<b>ENTRATE – USCITE</b>	<b>174.901,00 €</b>

In ultimo, in coerenza con la procedura di rimodulazione della dotazione organica delle amministrazioni pubbliche, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si modifica la previsione del vigente regolamento, facendo espresso rinvio alla citata disposizione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**L’articolo 13** abroga l’articolo 14, comma 4, del d.P.R. n. 76 del 2010, che prevede la possibilità per l’Agenzia, nella fase di avvio delle proprie attività istituzionali, di ricorrere, in via transitoria, a strumenti di flessibilità occupazionale al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni assegnate.

**L’articolo 14** dispone la sostituzione dell’Allegato A, aggiornato alla dotazione organica attuale, come da ultimo modificata ai sensi dell’articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. A conforto della neutralità finanziaria della disposizione, si rappresenta che, sotto il profilo organizzativo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo intervenuti



nel corso degli ultimi anni, in tal senso, provvedimenti normativi di rango primario che hanno provveduto ad incrementare la dotazione organica dell’Agenzia.

In relazione a quanto sopra, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa recante le variazioni che hanno interessato la dotazione organica della stessa sino ad oggi.

<b>DOTAZIONE ORGANICA ANVUR</b>	<b>DPR 76/2010 versione originaria (Allegato A)</b>	<b>Incremento dotazione art. 1, comma 306, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge bilancio 2017)</b>	<b>Incremento dotazione art. 2, decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12</b>	<b>Incremento dotazione art. 1, comma 2, decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74</b>	<b>Decremento dotazione PIAO 2025_2027, in attuazione dell'art. 1, comma 823, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)</b>	<b>Dotazione organica complessiva</b>
DIRIGENTI	3					3
AREA TERZA-FUNZIONARI	12	15	9	15		51**
AREA SECONDA-ASSISTENTI	3	2	1		-1	5
<b>TOT. COMPLESSIVO</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>	<b>59</b>

**\*\* di cui 1 unità in part time al 65%**

**L’articolo 15** reca la clausola di neutralità finanziaria. Si precisa che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



## ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Modifiche al decreto del presidente della repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286*».

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'università e della ricerca.

**Referente ATN:** Ufficio Legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

\*\*\*

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento regolamentare proposto si inserisce in un contesto politico e istituzionale caratterizzato da una forte attenzione al miglioramento della qualità del sistema universitario e della ricerca, con particolare riferimento alla valutazione indipendente delle istituzioni e alla trasparenza dei risultati. L'ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca – è da oltre un decennio il perno del sistema di accreditamento e valutazione della qualità della didattica, della ricerca e delle politiche di reclutamento del personale docente. Tuttavia, l'esperienza maturata ha evidenziato alcune criticità strutturali e funzionali:

- la necessità di rafforzare l'indipendenza dell'Agenzia, per evitare sovrapposizioni tra la funzione tecnica di valutazione e le scelte di natura politica proprie del Ministero vigilante;
- l'esigenza di aggiornare le competenze dell'ANVUR, includendo in modo organico le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), ormai parte integrante del sistema nazionale dell'istruzione superiore;
- la richiesta crescente di trasparenza e accesso ai dati da parte del pubblico e delle comunità scientifiche, da realizzare attraverso piattaforme digitali aperte e interoperabili;
- la necessità di una *governance* più snella ed efficiente, in grado di accelerare i processi decisionali e ridurre i rischi di conflitti di interesse o di stallo decisionale.

Queste esigenze trovano piena corrispondenza nelle priorità del programma di governo, che individua tra i propri obiettivi strategici:

- il rafforzamento del capitale umano e della ricerca scientifica, attraverso la promozione di un sistema di istruzione superiore competitivo e allineato agli standard internazionali;
- l'efficientamento e la semplificazione amministrativa, con particolare attenzione alla riduzione della burocrazia e alla digitalizzazione dei processi;
- la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e la responsabilizzazione degli attori istituzionali;
- l'internazionalizzazione del sistema universitario e della ricerca, anche attraverso la valorizzazione della valutazione indipendente e l'adesione agli standard europei (ENQA) e internazionali in materia di qualità.

In questo quadro, il regolamento proposto è pienamente coerente con le linee di indirizzo governative, poiché:

1. rafforza l'autonomia tecnica dell'ANVUR, introducendo meccanismi di nomina trasparenti e criteri più stringenti per la selezione dei componenti degli organi direttivi, in linea con l'obiettivo di evitare ogni forma di ingerenza politica nella funzione valutativa;

2. estende la valutazione alle istituzioni AFAM, ponendo le basi per una visione unitaria dell'istruzione superiore, coerente con la strategia del governo di superare la frammentazione tra università, enti di ricerca e istituzioni artistiche e musicali;
3. migliora la trasparenza e l'accesso ai dati, grazie all'obbligo di pubblicare i risultati delle valutazioni su piattaforme informatiche aperte e facilmente consultabili: un obiettivo espressamente richiamato nei programmi di semplificazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
4. rende più efficiente la *governance* dell'Agenzia, riducendo il numero dei componenti del Consiglio direttivo, istituendo un Comitato consultivo di supporto tecnico-scientifico: scelte coerenti con l'indirizzo politico volto a razionalizzare e snellire le strutture pubbliche.

Si evidenziano, qui di seguito, i principali elementi di novità introdotti dalla riforma, che risultano perfettamente in linea con gli obiettivi strategici del Governo:

1. premialità e responsabilizzazione del sistema universitario, AFAM e degli enti pubblici di ricerca, attraverso la previsione di un sistema di allocazione delle risorse pubbliche fondato sulla valutazione dei risultati, **in coerenza con l'obiettivo governativo di rafforzare la qualità della spesa e di incentivare le eccellenze;**
2. trasparenza e accessibilità dei processi valutativi, con l'istituzione di banche dati aperte alla consultazione pubblica, **in linea con la strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche perseguita dal Governo;**
3. razionalizzazione e semplificazione della *governance* dell'ANVUR, mediante la riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo (da sette a quattro) e la riorganizzazione del Comitato consultivo (da diciotto a otto membri), al fine di assicurare efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, **coerentemente con l'indirizzo politico di snellimento delle strutture pubbliche;**
4. professionalizzazione delle competenze, attraverso l'introduzione di un regime di incompatibilità per gli incarichi di Presidente e di Direttore generale, **in linea con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e con le priorità governative di rafforzamento della qualità della dirigenza pubblica;**
5. internazionalizzazione delle attività dell'Agenzia, favorita dal recente accreditamento dell'ANVUR nell'ambito della rete europea ENQA, **a supporto della strategia governativa di rafforzare il posizionamento internazionale del sistema universitario e della ricerca.**

Infine, la riforma contribuisce alla realizzazione di un altro pilastro del programma di governo: l'allineamento del sistema italiano agli standard internazionali. La possibilità per l'ANVUR di svolgere attività valutative su richiesta di soggetti esteri e di operare in raccordo con le reti sovranazionali di accreditamento costituisce un passo importante per garantire una piena comparabilità internazionale dei titoli e delle valutazioni.

In sintesi, l'intervento non solo risponde a specifiche criticità operative, ma si pone come strumento funzionale alla realizzazione di una visione di sistema, fondata sulla qualità, la trasparenza e la competitività internazionale dell'istruzione superiore e della ricerca italiane, elementi che il programma di governo riconosce come condizioni essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'ANVUR è stata istituita dall'articolo 2, commi 138-140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Con tale disposizione il legislatore ha inteso creare un soggetto unitario, dotato di personalità giuridica propria e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, incaricato di garantire la valutazione complessiva del sistema universitario e della ricerca in Italia.



Tale scelta normativa aveva un obiettivo chiaro: superare la frammentazione preesistente, in cui la funzione valutativa era affidata a diversi organismi (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario - CNVSU e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca - CIVR), per riunire le competenze in un'unica Agenzia dotata di terzietà e indipendenza tecnica.

Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente arricchito e precisato da:

- decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che ha disciplinato in dettaglio la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, definendone gli organi, le competenze e le modalità di valutazione;
- legge 30 dicembre 2010, n. 240 che ha riorganizzato il sistema universitario, introducendo meccanismi premiali e nuovi criteri di distribuzione delle risorse basati sulla qualità, con conseguente aumento del rilievo della funzione valutativa dell'ANVUR;
- decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che ha previsto l'introduzione di un sistema di accreditamento periodico delle università e di valorizzazione dei risultati della ricerca;
- normativa di settore relativa all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), come il DPR 8 luglio 2005, n. 212 e, più recentemente, il DPR 24 aprile 2024, n. 82, che hanno rafforzato il ruolo delle istituzioni AFAM all'interno del sistema di alta formazione e ricerca, rendendo necessaria un'estensione della funzione valutativa dell'ANVUR anche a tali ambiti.

Nonostante l'evoluzione del quadro normativo, alcune criticità sono rimaste irrisolte: la *governance* dell'ANVUR risultava poco flessibile e, talvolta, esposta a conflitti di ruolo; la normativa vigente non prevedeva un riconoscimento esplicito della possibilità per l'Agenzia di operare in ambito internazionale; le funzioni di trasparenza dei dati erano previste in maniera generica, senza obblighi specifici di interoperabilità delle banche dati.

Lo schema di regolamento oggi in esame utilizza la tecnica della novella al d.P.R. n. 76/2010. Tale scelta è coerente con le "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" (circolare congiunta 20 aprile 2001 dei Presidenti delle Camere e del Consiglio dei ministri) e con la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, che raccomanda tale tecnica quando si interviene in maniera organica su un testo già esistente, in modo da mantenerne la leggibilità e l'unicità sistematica. In sintesi, il quadro normativo nazionale già prevede l'ANVUR come organismo centrale del sistema di valutazione della qualità dell'università e della ricerca. Tuttavia, l'evoluzione del sistema e la crescente rilevanza dell'alta formazione artistica e musicale, della trasparenza amministrativa e dell'internazionalizzazione hanno reso necessaria una revisione organica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, per renderlo pienamente coerente con le attuali esigenze del Paese e con gli standard europei.

Lo schema di decreto interviene mediante **novella legislativa** sul d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, modificandone in modo organico articoli e commi. In particolare:

- **Art. 1** – modifiche ai commi 2, 3 e 4 e introduzione del nuovo comma 4-bis (aggiornamento delle definizioni, inserimento delle istituzioni AFAM, rapporti con il Ministero ai sensi del d.lgs. n. 300/1999, possibilità di attività a livello internazionale).
- **Art. 2** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (inserimento nuovi principi; estensione della valutazione a università, AFAM ed enti di ricerca; possibilità di attività valutativa verso soggetti esteri; adozione di regolamenti propri; soppressione di previsioni non più attuali).
- **Art. 3** – modifiche ai commi 1, 2 e 3 (ridefinizione delle funzioni dell'Agenzia, estese anche alle istituzioni AFAM; precisazione delle modalità di accreditamento; abrogazione delle lettere f), g), d), e) ed f); inserimento di nuove funzioni tra cui l'Anagrafe nazionale delle ricerche e i requisiti per la nomina degli esperti dei nuclei di valutazione).



- **Art. 4** – modifiche ai commi 1 e 3 (criteri di allocazione dei finanziamenti e modifica della denominazione del rapporto annuale).
- **Art. 5** – modifiche ai commi 2 e 3 e introduzione del nuovo comma 3-bis (estensione della trasparenza alle istituzioni AFAM, obbligo di banche dati aperte e interoperabili, collaborazione con i sistemi informativi ministeriali).
- **Art. 6** – modifiche ai commi 1, 2 e 3, e abrogazione del comma 4 (introduzione della figura del Direttore generale e del Comitato consultivo, disciplina della durata degli incarichi).
- **Art. 7** – sostituzione integrale dell'articolo (nuova disciplina della nomina, funzioni e incompatibilità del Presidente).
- **Art. 8** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (riduzione del numero dei componenti del Consiglio direttivo, nuove modalità di selezione tramite comitato, riequilibrio disciplinare e di genere, partecipazione delle AFAM).
- **Art. 9** – modifiche al comma 1 (ridefinizione delle designazioni del Collegio dei revisori).
- **Art. 10** – modifiche ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e alla rubrica (rafforzamento delle incompatibilità del Direttore generale e aggiornamento delle procedure organizzative).
- **Art. 11** – modifiche ai commi 2 e 4, abrogazione del comma 3 e introduzione del nuovo comma 4-bis (nuova composizione e funzionamento del Comitato consultivo).
- **Art. 12** – modifiche ai commi 1, 2, 4, 6 e 7, introduzione dei nuovi commi 7 e 7-bis (riorganizzazione della struttura interna, disciplina delle entrate derivanti da attività in conto terzi, gestione delle spese e risorse).
- **Art. 13** – abrogazione del comma 4 dell'art. 14 del d.P.R. n. 76/2010.
- **Art. 14** – inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

L'intervento non introduce abrogazioni implicite ma sostituzioni puntuali e aggiornamenti coerenti con la normativa vigente, assicurando maggiore chiarezza e razionalità sistematica.

### 3) Incidenza delle norme sulle leggi e regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica non introduce una disciplina *ex novo*, ma interviene in modo mirato e coordinato su disposizioni già vigenti, in particolare sul d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76. La scelta di modificare le disposizioni esistenti mediante novella consente di garantire la continuità normativa, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di testi.

Le modifiche più significative riguardano:

1. definizioni (articolo 1 del DPR 76/2010) – vengono aggiornati i riferimenti al “Ministro” e al “Ministero”, per evitare ambiguità interpretative, e viene introdotta la definizione di “istituzioni AFAM”, comprendente anche gli ISIA, con la conseguente estensione dell'ambito di attività dell'ANVUR;
2. principi generali (articolo 2) – accanto ai principi già vigenti di autonomia e trasparenza, vengono inseriti quelli di indipendenza, efficienza, efficacia e semplificazione, in coerenza con l'indirizzo politico volto a rafforzare la qualità delle istituzioni pubbliche e a ridurre i carichi burocratici.
3. funzioni dell'Agenzia (articolo 3) – si precisa che l'ANVUR è competente per:
  - la valutazione della qualità della didattica, della ricerca e, su richiesta del Ministero, delle attività di valorizzazione della conoscenza;
  - l'accreditamento periodico dei corsi di studio, dei dottorati e dei master universitari;
  - la definizione di criteri e metodologie per la valutazione delle politiche di reclutamento del personale docente e per l'individuazione dei requisiti dei Presidenti dei nuclei di valutazione;
  - la possibilità di svolgere attività valutative anche su richiesta di soggetti di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi, rafforzando così la dimensione internazionale dell'Agenzia.



4. trasparenza dei dati (articolo 5) – viene imposto l’obbligo di rendere pubblici i risultati delle valutazioni tramite banche dati aperte e di garantire la piena interoperabilità dei sistemi informativi, in linea con i principi di *open government*.
5. *governance* (articoli 6-10) – viene riformata la composizione degli organi, riducendo il numero dei componenti del Consiglio direttivo, introducendo la figura del Direttore generale e di un Comitato consultivo, prevedendo limiti alla durata degli incarichi e rafforzando le procedure di selezione dei membri degli organi di vertice.

Queste modifiche non incidono su leggi primarie ma si coordinano con esse, in particolare con:

- l’articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 (normativa istitutiva dell’ANVUR);
- l’articolo 51-*ter* del decreto legislativo n. 300/1999 (attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca);
- la legge n. 240/2010 (riforma del sistema universitario);
- il d.P.R. n. 212/2005 e il d.P.R. n. 82/2024 (ordinamenti didattici AFAM).

Inoltre, lo schema di regolamento non determina abrogazioni implicite, ma sostituzioni puntuali e coerenti con la normativa vigente. Si tratta di un intervento che, lungi dall’aumentare la complessità normativa, semplifica e razionalizza l’impianto regolatorio dell’ANVUR, fornendo maggiore chiarezza sulle funzioni e riducendo il rischio di conflitti interpretativi.

Lo schema di regolamento adotta in via generale la tecnica della novella legislativa per modificare il d.P.R. n. 76/2010. Le novelle hanno inciso in maniera organica sugli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 del d.P.R. n. 76/2010, secondo quanto analiticamente riportato nella parte I, n. 3 della presente analisi tecnico-normativa, alla quale si rinvia integralmente. Tale tecnica assicura la leggibilità unitaria del testo e ne garantisce la coerenza sistematica.

#### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali, in particolare:

- articolo 33 Cost. (libertà di insegnamento e di ricerca);
- articolo 97 Cost. (buon andamento e imparzialità della PA);
- articolo 117, comma 2, lett. g), Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa).

Non emergono profili di incompatibilità costituzionale.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

La materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. g), Cost.) e non incide sulle competenze legislative e amministrative di Regioni ed enti locali.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L’intervento è giustificato dall’esigenza di assicurare un sistema nazionale unitario di valutazione, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

#### **7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento utilizza la tecnica della novella, che consente di mantenere un unico testo coordinato, semplificando il quadro normativo e riducendo rischi di sovrapposizione. Si ottiene così una disciplina più chiara e immediatamente applicabile.



**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Allo stato non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge aventi ad oggetto la stessa materia o discipline strettamente analoghe.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla disciplina dell'ANVUR. La giurisprudenza amministrativa ha confermato la natura di ente tecnico, terzo e imparziale dell'ANVUR, coerente con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli standard europei di valutazione ESG adottati da ENQA, nonché le raccomandazioni dell'Unione Europea in materia di istruzione superiore terziaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione aperte da parte della Commissione Europea sulla materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è coerente con la convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio e con gli standard UNESCO – OCSE per la valutazione della ricerca e della formazione superiore.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea aventi ad oggetto le materie trattate dal provvedimento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo attinenti la materia oggetto del presente regolamento.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

In molti Stati membri (Francia, Germania, Spagna) operano Agenzie di valutazione analoghe all'ANVUR. La riforma italiana consoliderà un modello pienamente allineato alle migliori pratiche europee.





### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo non introduce nuove definizioni normative autonome.

#### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati, in particolare quelli relativi alle classi di laurea e agli ordinamenti universitari.

#### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

È stata adottata la tecnica della novella legislativa, come più ampiamente specificato nella Parte I, sezione n. 3 della presente relazione.

#### **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Lo schema di regolamento non determina abrogazioni implicite, ma sostituzioni puntuali e coerenti con la normativa vigente. Si tratta di un intervento che, lungi dall'aumentare la complessità normativa, semplifica e razionalizza l'impianto regolatorio dell'ANVUR, fornendo maggiore chiarezza sulle funzioni e riducendo il rischio di conflitti interpretativi.

#### **5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi efficacia retroattiva o di interpretazione autentica.

#### **6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe legislative aperte sulla stessa materia.

#### **7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il regolamento è concepito per essere un **atto** auto - applicativo, vale a dire capace di produrre effetti immediati senza la necessità di successivi provvedimenti attuativi.

#### **8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**



Per la predisposizione del provvedimento sono stati utilizzati dati ministeriali già disponibili, ritenuti congrui e sufficienti.





*Ministero dell'università e della ricerca*  
*Ufficio legislativo*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi  
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

*e, p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto

SEDE

**Oggetto: richiesta di esenzione relazione A.I.R. – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche al decreto del presidente della repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d. P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo della relazione A.I.R. con riferimento allo schema di decreto in oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti, concomitanti, condizioni:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

**a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari.**





L'intervento normativo si limita a ridefinire la *governance*, le funzioni e l'organizzazione dell'ANVUR, senza introdurre nuovi oneri significativi per gli operatori del sistema universitario, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca. Le modifiche incidono sugli assetti interni di funzionamento dell'Agenzia (organi, procedure di nomina, trasparenza dei dati, coordinamento istituzionale), non comportando obblighi aggiuntivi a carico delle istituzioni valutate.

**b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.**

Le disposizioni si rivolgono principalmente all'ANVUR, quale ente pubblico autonomo dotato di personalità giuridica, e ai limitati soggetti coinvolti nella *governance* e nella composizione dei suoi organi. L'impatto operativo sulle università, sulle istituzioni AFAM e sugli enti di ricerca si limita a forme di semplificazione delle procedure già in essere, senza estensione della platea dei destinatari.

**c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto.**


Le attività dell'Agenzia continueranno ad essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Le disposizioni in esame riguardano la disciplina organizzativa di un ente pubblico nazionale di valutazione e, pertanto, non producono alcun impatto sugli assetti concorrenziali del mercato.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Cons. Paola Anna Gemma Di Cesare



VISTO: 17 2 SET. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli affari  
giuridici e legislativi della Presidente del  
Consiglio dei Ministri

